



COMUNICATO URGENTE

PERENZIONE RICORSO TAR LAZIO N. 11185/1999

PER TUTTI I PARTECIPANTI AL RICORSO N. 11185 DEL 1999 PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITA' PENSIONABILE, COME PREVISTA DALL'ART.43, CO. 3, DELLA LEGGE 121/81 (ALLO STESSO MODO PREVISTO PER GLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA).

Ci è pervenuta comunicazione da parte dello Studio Legale dell'Avv. Riccardo Gozzi [attualmente in Roma, Via Valadier n. 36 – tel. 063723397 – fax 06.3724541 – e-mail: avv.gozzi@libero.it] che il Presidente del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, con [Decreto n. 10015](#) del 7 maggio 2013 ha pronunciato la **perenzione** del [ricorso n. 11185/1999](#) a suo tempo proposto dall'avvocato Gozzi per il tramite del Conapo e nell'interesse degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ricorrenti, per l'accertamento del diritto a percepire l' "indennità pensionabile", così come prevista dall'art.43, comma 3, della L.121/81 in funzione delle progressioni conseguite all'interno di ciascun livello retributivo, allo stesso modo previsto per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alle altre Forze di Polizia.

L'avvocato segnala che il suddetto provvedimento di perenzione deriva dal fatto che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice del Processo Amministrativo, le parti che avevano proposto un ricorso al T.A.R. oltre cinque anni prima avrebbero avuto l'onere di chiedere la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso tramite il deposito di un'istanza sottoscritta dalla parte ricorrente di persona (non essendo sufficienti le istanze a firma del solo difensore).

Comunque, la suddetta pronuncia di perenzione sul ricorso non costituisce una decisione di merito bensì un provvedimento estintivo del giudizio, che incide soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa.

Tanto che, se la parte ha interesse a che il proprio ricorso venga deciso nel merito, può (ed ha l'onere di) notificare e depositare un atto con cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa **entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione del decreto in questione.**

Ciò obbliga il T.A.R. a pronunciarsi sul merito della vicenda.

Rendiamo noto che, a fronte di analoghe sentenze negative, è molto verosimile ritenere che tali ricorsi potrebbero venire respinti dal Tar Lazio, dovendosi il giudizio riferire alle normative vigenti alla data di deposito del ricorso (anno 2000), che non chiarivano ancora la vigenza della qualifica di agenti di pubblica sicurezza per i VVF e che contemplavano un ordinamento con rapporto di lavoro di tipo privatistico.

Pertanto occorre sapere che è possibile anche una **condanna al pagamento delle spese processuali di soccombenza**, che potranno comunque essere suddivise tra tutti i ricorrenti che presenteranno istanza di revoca della perenzione.

Di contro, va detto che, l'emissione di una sentenza da parte del T.A.R. (al contrario del decreto di perenzione in questione) consentirebbe agli interessati anche di proporre con

buoni margini di successo (se non cambia la legge), un'azione risarcitoria per l'eccessiva durata del processo, ai sensi della c.d. **Legge Pinto**, ciò indipendentemente dall'esito della causa, ovvero sia che sia accolta, sia che venga respinta.

Alla luce di ciò, ciascuno dei partecipanti al ricorso, risultante dall'elenco di cui al [Decreto n. 10015](#) del 7 maggio 2013, potrà compilare e spedire l' **istanza allegata** necessaria per far sì che il decreto di perenzione venga revocato e la causa venga reinscritta sul ruolo del T.A.R.

La stessa dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, in triplice originale, ed andrà spedita al più presto all'Avv. Riccardo Gozzi tramite posta (raccomandata o posta prioritaria) al suo indirizzo di Roma – Via Valadier n. 36 (CAP 00193).

Assolutamente **non** tramite fax o via e-mail.

TERMINI DI ADESIONE

- **le istanze di revoca della perenzione devono pervenire (in triplice originale) presso lo studio dell'avv. Riccardo Gozzi (Roma – Via Valadier n. 36 - CAP 00193) entro e non oltre il 15/10/2013. Eventuali deroghe o ritardi dovranno essere richiesti e concordati direttamente con lo studio legale, se possibili (Tel. 06-3723397).**

I Segretari CONAPO sono invitati a divulgare con sollecitudine la presente ai colleghi interessati, compresi quelli in quiescenza, ferme restando le obbligatorie incombenze di comunicazione del legale.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Si allega documentazione.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

I nominativi dei ricorrenti sono reperibili cliccando sui collegamenti digitali di questo documento, oppure direttamente sul sito della giustizia amministrativa o presso i segretari Conapo

Ricorso Num. Reg. Gen. 11185/1999 - TAR Lazio – Roma

Il link per accedere al decreto di perenzione è il seguente:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/1999/199911185/Provvedimenti/201310015_07.XML

Di seguito l'istanza di revoca della perenzione del ricorso da far pervenire all'Avv. Riccardo Gozzi in triplice originale

A S.E. IL PRESIDENTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE PRIMA TER
RICORSO N. 11185/1999
ISTANZA PER LA REVOCA DEL DECRETO DI PERENZIONE n. 10015/2013

Ill.mo Sig. Presidente,

il sottoscritto Sig. _____

[nato a _____ il ___ / ___ / _____, res.te in _____

via _____ n. ___ tel. _____ qualifica _____

Cod. Fisc. _____], rappresentato e difeso dall'Avv.

Riccardo Gozzi, presso il cui studio in Roma - Via Valadier n. 36 (già Via Simone de Saint Bon n. 61) - è elett.te domiciliato giusta delega agli atti del ricorso n. 11185/1999 proposto dal sottoscritto contro il **MINISTERO DELL'INTERNO** ed il **MINISTERO DEL TESORO**;

premesse:

1. che il sottoscritto ha proposto il ricorso in epigrafe a Codesto On.le T.A.R. del Lazio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità pensionabile, ex art. 43, comma 3, L. 121/81, così come previsto per gli appartenenti alle altre Forze di Polizia (art.16 L. 121/81).

2. che con Decreto n. 10015/2013 del 07.05.2013, la S.V. Ill.ma - considerata l'epoca di proposizione del ricorso ed il fatto che non era stata depositata nuova istanza di fissazione d'udienza (nei termini e i modi di cui all'art.1, comma 1, delle Norme transitorie del C.P.A.), dichiarava **perento** il ricorso;

3. che invece il sottoscritto **ha ancora interesse** alla trattazione della causa, per il che è necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato 3 al D.L.gs. 104/2010 (C.P.A.), depositare la presente istanza, che viene sottoscritta, ad ogni effetto di legge, anche dal difensore del sottoscritto ricorrente, Avv. Riccardo Gozzi.

.°°°.

Per quanto premesso e considerato, il sottoscritto si oppone e rivolge formale

ISTANZA DI REVOCA

del Decreto n. 10015/2013 e, nel contempo, chiede che il ricorso di che trattasi venga discusso in pubblica udienza nel merito.

Con ogni osservanza.

_____, li _____

(_____)